

Il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII è soggetto a imposta di registro in misura fissa, perché non reca trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

L'istante chiede se il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) sia soggetto a imposta di registro e, in caso affermativo, se l'imposta si applichi in misura fissa o proporzionale. L'Agenzia afferma che il provvedimento rientra tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 37 del TUR e che, non recando trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, è assoggettato all'imposta in misura fissa ex art. 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte prima. Il ragionamento si fonda sulla sentenza Cass. n. 17174/2026, che ha qualificato il decreto di esdebitazione come accertamento di condizioni soggettive e premiali istitutivo di uno status giuridico privo di contenuto patrimoniale. Le decisioni di merito del corpus relative allo specifico profilo dell'esdebitazione convergono nella medesima direzione.

DOCUMENTO	Agenzia delle entrate · consulenza giuridica 14 ottobre 2026, n. 10
TEMA	Imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria · decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente · imposta di registro
NORME	d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1 · Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. c) e d) · d.P.R. n. 131/1986, art. 20, comma 1 · d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 278 e 283

1. MASSIMA

Il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente emesso ai sensi dell'articolo 283 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) rientra tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. n. 131/1986. Non recando trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, il provvedimento è riconducibile all'articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR ed è assoggettato all'imposta in misura fissa.

Il vantaggio patrimoniale che il debitore trae dall'inesigibilità dei crediti residui non rileva ai fini della qualificazione tributaria del provvedimento, perché il decreto si caratterizza per la verifica delle condizioni soggettive e premiali del debitore e istituisce uno status giuridico di soggetto esdebitato, distinto dalla ricaduta economica dell'inesigibilità.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme interpretate dalla consulenza giuridica sono l'articolo 37, comma 1, del TUR, che assoggetta all'imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio; l'articolo 8, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, nelle lettere c) (imposta proporzionale dell'uno per cento per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale) e d) (imposta in misura fissa per gli atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale); l'articolo 20, comma 1, del TUR, sul criterio di tassazione secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto. Il provvedimento oggetto di esame è disciplinato dall'articolo 283 del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), collocato nel Capo X del Titolo V che regola l'istituto dell'esdebitazione, del quale l'articolo 278 definisce la nozione generale quale libera-

zione dai debiti con inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti.

3. IL QUESITO E IL CHIARIMENTO

L'istante espone la necessità di fornire indicazioni ai Tribunali del distretto in merito all'assoggettamento all'imposta di registro dei decreti di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, riferendo di avere riscontrato orientamenti non uniformi: alcuni Tribunali ritengono il provvedimento non soggetto a imposta di registro, altri lo assoggettano a imposta proporzionale, altri ancora a imposta in misura fissa. L'istante chiede se il decreto rientri fra gli atti sottoposti a registrazione e, in caso affermativo, se l'imposta sia proporzionale o fissa, osservando che il provvedimento dichiara l'inesigibilità dei debiti senza disporre trasferimenti di beni né recare condanne al pagamento. La soluzione prospettata dall'istante è nel senso della registrazione in misura fissa, sulla base della considerazione che il decreto costituisce un atto privo di contenuto economico, che non rileva capacità economica ma ne sancisce l'assenza.

L'Agenzia condivide la soluzione dell'istante. Ricostruisce il quadro normativo muovendo dall'articolo 37 del TUR, che assoggetta a registrazione gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio, e dall'articolo 8 della Tariffa, che distingue fra atti recanti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lettera c, imposta proporzionale) e atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lettera d, imposta in misura fissa). Il criterio discrezionale è individuato nell'articolo 20 del TUR, che impone di tassare l'atto secondo la sua natura intrinseca e i suoi effetti giuridici.

Il ragionamento dell'Agenzia si fonda sull'analisi degli effetti giuridici dell'esdebitazione ex articolo 283 CCII: il provvedimento non determina l'estinzione dei debiti, ma ne comporta l'inesigibilità nei confronti del soggetto esdebitato, ferma restando la possibilità per i creditori di agire sulle utilità eventualmente sopravvenute entro tre anni. L'Agenzia recepisce i principi della sentenza Cass. n. 17174/2026, la quale – pronunciandosi sul decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli articoli 142 e seguenti della Legge fallimentare – ha affermato che il provvedimento si caratterizza per la verifica delle condizioni soggettive e premiali del debitore, è istitutivo di uno status giuridico di soggetto esdebitato e non assume contenuto patrimoniale. Il vantaggio patrimoniale derivante dall'inesigibilità dei crediti residui è qualificato dalla Cassazione come il mero risolto economico dell'effetto giuridico, non rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta. L'Agenzia estende la portata di tale principio al decreto ex articolo 283 CCII, rilevando la continuità degli effetti giuridici del beneficio fra le diverse forme di esdebitazione – da quella fallimentare a quella regolata dalla legge n. 3/2012 e infine al CCII – e richiamando anche l'ordinanza Cass. n. 30108/2025, che ha riconosciuto l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente come appartenente allo stesso plesso normativo dell'esdebitazione in generale, pur essendo connotata da peculiari caratteristiche.

4. LA PRASSI PRECEDENTE

L'istante, a sostegno della propria soluzione, richiama la risposta a interpello n. 179 del 2025; l'Agenzia ne dà atto senza dichiarare espressamente di confermarla, superarla o integrarla. La risposta n. 179/2025 verte su un profilo diverso da quello della consulenza giuridica in commento: essa riguarda l'applicabilità della detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione (articolo 88, comma 4-ter, del TUIR) nell'ambito del concordato semplificato, e non l'imposta di registro sul decreto di esdebitazione. Il richiamo operato dall'istante, dunque, risulta collegato alla circostanza che entrambi i documenti si occupano di profili fiscali dell'esdebitazione nel contesto del CCII, ma la questione interpretativa della risposta n. 179/2025 attiene alle imposte dirette. Dal confronto fra i due documenti emerge, per la redazione, che in ciascuno dei due casi l'Agenzia ha esaminato gli effetti fiscali dell'esdebitazione nel perimetro specifico del singolo tributo, senza ricavare dalla qualificazione dell'istituto conseguenze automaticamente estensibili da un'imposta all'altra.

5. LA PRASSI IN GIUDIZIO

Il profilo affrontato dalla consulenza giuridica – la misura dell'imposta di registro applicabile al decreto di esdebitazione – è stato oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione e di diverse decisioni di merito presenti nel corpus, relative allo stesso profilo del documento.

Cass. n. 17174/2026, espressamente richiamata e recepita dall'Agenzia nella consulenza giuridica, ha affermato che il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli articoli 142 e seguenti della Legge fallimentare è soggetto a imposta di registro in misura fissa. La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo alla lettera c) dell'articolo 8 della Tariffa: il provvedimento non costituisce accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, ma verifica delle condizioni soggettive e premiali del debitore, istitutiva di uno status giuridico qualificato dal beneficio dell'inesigibilità. La natura dichiarativa o costitutiva del decreto è stata considerata irrilevante ai fini della qualificazione tributaria.

Le decisioni di merito presenti nel corpus convergono nella stessa direzione. Diverse pronunce di primo grado hanno escluso la tassazione proporzionale, qualificando il decreto di esdebitazione come atto di natura dichiarativa con valenza estintiva, privo di contenuto patrimoniale, da assoggettare a imposta in misura fissa: alcune lo hanno ricondotto alla lettera d) dell'articolo 8, altre alla lettera g), in quanto atto conclusivo di un procedimento di volontaria giurisdizione. Fra le motivazioni ricorrenti si rinvencono la coerenza con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione e la compatibilità con la finalità di «seconda opportunità» promossa dalla direttiva UE 2019/1023. In appello, una decisione di secondo grado ha escluso che il provvedimento abbia contenuto patrimoniale rivelatore di capacità contributiva, riconducendolo alla lettera d); da una sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, che aveva escluso la tassazione proporzionale, trae origine la pronuncia della Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Dalla lettura complessiva del corpus emerge un orientamento uniforme dei giudici a favore della tassazione in misura fissa, con una divergenza limitata alla specifica lettera dell'articolo 8 della Tariffa applicabile.

La consulenza giuridica, nel recepire il principio della Cassazione e nell'estenderlo all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex articolo 283 CCII, si colloca pertanto in una posizione coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito. La scelta dell'Agenzia di individuare nella lettera d) dell'articolo 8 la disposizione applicabile risulta, per la redazione, allineata alla qualificazione operata dalla Cassazione, che ha espressamente indicato tale lettera come consentanea all'accertamento di diritti a contenuto non patrimoniale.

Pubblicato il 15 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.